

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: NOVITÀ PER IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI

La “**Legge di Bilancio 2026**” introduce **modifiche** al **regime** dell'**imposta sostitutiva** sui **redditi** prodotti all'estero previsto per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (c.d. **neo-residenti**). In particolare, viene **innalzato** l'importo della **flat tax annuale** applicabile ai **nuovi residenti**. In questa scheda analizziamo il **nuovo quadro normativo**, le **condizioni** di **accesso** e gli **effetti fiscali** della riforma.

NOVITÀ PER IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI										
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2026”¹ dispone un ulteriore aumento della misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il regime dei neo-residenti. Per imposta sostitutiva si intende un regime fiscale opzionale all'IRPEF (riguardante anche le addizionali) che consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di pagare un'imposta forfettaria annuale (c.d. flat tax) sui redditi prodotti all'estero, in luogo della normale tassazione progressiva IRPEF.  L'accesso al regime è consentito a chi, oltre ad aver trasferito la residenza fiscale in Italia, non sia stato fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Il regime agevolativo può essere esteso anche ai familiari², purché soddisfino le medesime condizioni previste per le persone fisiche. Precisiamo che per residenza civilistica il legislatore fa riferimento all'art. 43 comma 2 del c.c., che si riferisce al “<i>luogo in cui la persona ha la dimora abituale</i>”. Le modifiche si applicano solo a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal 01.01.2026 ai sensi dell'art. 43 del c.c.									
	NOVITÀ 2026 Vediamo le modifiche introdotte nel 2026, riguardanti l'aumento dell'imposta sostitutiva prevista per i nuovi residenti. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetto</th><th>Importo prima del 2026</th><th>Importo dal 01.01.2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sogg. principale</td><td>€ 200.000 annui</td><td>€ 300.000 annui</td></tr> <tr> <td>Familiare</td><td>€ 25.000 annui</td><td>€ 50.000 annui</td></tr> </tbody> </table> È importante ricordare che questi importi sono forfettari e si applicano quindi indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto all'estero.		Soggetto	Importo prima del 2026	Importo dal 01.01.2026	Sogg. principale	€ 200.000 annui	€ 300.000 annui	Familiare	€ 25.000 annui
Soggetto	Importo prima del 2026	Importo dal 01.01.2026								
Sogg. principale	€ 200.000 annui	€ 300.000 annui								
Familiare	€ 25.000 annui	€ 50.000 annui								

¹ Legge 199/2025.

² di cui all'art. 433 c.c.

	Il nuovo residente c.d. "high net worth individuals" (ossia nuovo residente con alto patrimonio), subirà una tassazione complessivamente pari a 300.000 euro annui sul reddito, a prescindere dal suo ammontare totale. Per cui, indipendentemente dal reddito prodotto, l'imposta sostitutiva applicata sarà quella prevista dalla nuova normativa in vigore.								
ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE	Il regime fiscale è esercitabile su opzione. Tale opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.  Gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità. Il regime di flat tax per i neo-residenti facoltosi cessa quindi di avere efficacia per il contribuente o per i relativi familiari in caso di: <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>revoca dell'opzione</td></tr> <tr> <td>b</td><td>decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità</td></tr> </table> La decadenza dal regime può invece derivare da: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva entro la relativa scadenza</td></tr> <tr> <td>2</td><td>trasferimento della residenza fiscale all'estero</td></tr> </table> Una volta perduta la sua efficacia, l'interessato: ♦ non può più esercitare l'opzione per il regime fiscale, e ♦ viene assoggettato al regime di tassazione ordinaria finché rimane fiscalmente residente in Italia. Se a decadere dal regime è il contribuente beneficiario principale, i familiari possono diventare essi stessi beneficiari principali esercitando la relativa opzione e pagando l'imposta sostitutiva.	a	revoca dell'opzione	b	decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità	1	omesso o incompleto versamento dell' imposta sostitutiva entro la relativa scadenza	2	trasferimento della residenza fiscale all' estero
a	revoca dell'opzione								
b	decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità								
1	omesso o incompleto versamento dell' imposta sostitutiva entro la relativa scadenza								
2	trasferimento della residenza fiscale all' estero								

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti